

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 22-4496

**Art. 15 l. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.; Art. 22 l.r. 14/10/2014, n. 14 e s.m.i. Approvazione bozza di Intesa tra la Regione Piemonte e la Città' di Settimo Torinese.**

A relazione del Vicepresidente Reschigna e dell'Assessore Valmaggia:

Vista la legge regionale n. 1 del 25 gennaio 2013: “Istituzione del Comune di Mappano”;

visto che la citata legge regionale, all’articolo 2 comma 1, prescrive che i rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune siano definiti dalla Provincia di Torino ( oggi Città metropolitana) tramite deliberazione del Consiglio Provinciale da assumersi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa;

visto che con decreto 20 dicembre 2014 n. 124 – 48974/2014, assunto in forza dell’art. 1 comma 14 della legge 56/2014, la Città Metropolitana ha approvato, ai sensi e per gli effetti della norma regionale di cui al precedente punto 2), il documento denominato “Relazione tecnica”;

dato atto che con ricorso proposto al T.A.R. Piemonte, assegnato alla Sezione I ed allibrato al n. 968/2012 R.G., e successivi motivi aggiunti, la Città di Settimo ha impugnato tutti gli atti ed i provvedimenti afferenti l’istituzione del Comune di Mappano, al fine di tutelare il proprio territorio in ordine alle opere di difesa idrogeologiche realizzate nonché alla destinazione a parco delle aree sulle quali aveva effettuato investimenti nell’ambito del programma di riqualificazione PRUSST 2010 PLAN, comunemente denominate “tangenziale verde”;

visto che con Ordinanza n. 164 del 19/04/2013 il T.A.R. Piemonte ha sospeso , l’efficacia degli atti conseguenti all’istituzione del Comune di Mappano; e con successiva Ordinanza n. 853 del 28/06/2013 ha sospeso il giudizio, rimettendo alla Corte Costituzionale la sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della L.R. n. 1/2013 in relazione agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione;

dato atto che con sentenza n. 171/2014 del 11/06/2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di incostituzionalità sollevate, ritenendo che l’operazione di scorporo all’esame integri una successione in universum jus, senza che derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rammentando la sussistenza della competenza della Corte dei Conti per la successiva fase di attuazione concreta dell’istituzione del Comune di Mappano, a perfetta garanzia dell’osservanza dell’indefettibile regola dell’invarianza della spesa;

sottolineato che la Regione Piemonte e la Città di Settimo Torinese, fin dal mese di luglio 2014, hanno avviato tavoli concertativi, al fine di verificare se sussistessero i margini per garantire la Città di Settimo Torinese rispetto alle motivazioni che avevano indotto quest’ultimo Ente alla presentazione del ricorso;

dato atto che a seguito dell’incontro tenutosi presso la sede della Regione Piemonte in data 13 giugno 2016, la Regione ha inviato alla Città di Settimo Torinese la nota prot. 720 BPE00 del 10 agosto 2016 a firma del Vice Presidente Aldo Reschigna, con la quale ha dichiarato formalmente la propria disponibilità ad addivenire ad una composizione delle problematiche conseguenti all’istituzione del Comune di Mappano, oggetto del contenzioso avanti al T.A.R.;

sottolineato che è volontà ed interesse comune delle Parti, in consueto spirito di leale collaborazione istituzionale, addivenire ad una definizione bonaria della controversia giudiziale sopra descritta;

dato pertanto atto che le parti hanno lavorato alla definizione di un'intesa nella quale, in virtù degli impegni presi da parte della Regione, la Città di Settimo si impegna a rinunciare al ricorso ancora pendente presso il TAR Piemonte, con ciò garantendo la possibilità al comune di Mappano di divenire operante;

valutati i contenuti proposti nella bozza di intesa allegata al presente provvedimento che di esso costituisce parte integrante e sostanziale;

ritenuto condivisibile quanto in essa stabilito;

dato atto che, tra gli impegni presi da parte della Regione, vi è l'erogazione alla città di Settimo dell'importo di € 1.242.078,86 entro il 31/10/2017 e che alla relativa spesa si farà fronte mediante gli impegni n. 6596/2016-n. 5791/2016-n.4787/2016 sul capitolo 255509 del bilancio di previsione 2016;

rilevata quindi la necessità di procedere all'approvazione della citata bozza di intesa affinché sia possibile addivenire alla sottoscrizione da parte del Sindaco della città di Settimo Torinese e del Presidente della Giunta regionale ed ai conseguenti adempimenti da essa derivanti per la Regione, che sono demandati alle Direzioni competenti per materia;

tutto ciò premesso;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

visto l'art. 51, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i.;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di approvare la bozza di intesa, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale si stabiliscono gli impegni assunti dalla Regione Piemonte e dalla Città di Settimo Torinese al fine di addivenire ad una composizione delle problematiche oggetto del contenzioso avanti al T.A.R Piemonte, con ciò garantendo il formale ritiro da parte della città di Settimo del ricorso n. 968/2012 R.G., ancora pendente;
- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, a sottoscrivere la richiamata intesa, recependo eventuali modifiche non sostanziali rispetto all'allegata bozza, per contro demandando ad apposita deliberazione le modifiche sostanziali;
- di incaricare le Direzioni regionali competenti per materia di porre in essere tutti gli adempimenti di competenza regionale derivanti dall'Intesa in argomento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

## INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE

Il Presidente della Regione Piemonte On. Sergio Chiamparino, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con la deliberazione della Giunta Regionale n. .... del .....

E

il Sindaco di Settimo Torinese Fabrizio Puppo, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con la deliberazione della Giunta Comunale n. .... del .....

Premesso che:

Con legge regionale n. 1 del 25 gennaio 2013, la Regione Piemonte ha istituito il Comune di Mappano;

Tale legge regionale, all'articolo 2 comma 1, prescrive che i rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune siano definiti dalla Provincia di Torino tramite deliberazione del Consiglio Provinciale da assumersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa;

Con decreto 20 dicembre 2014 n. 124 – 48974/2014, assunto in forza dell'art. 1 comma 14 della legge 56/2014, la Città Metropolitana ha approvato, ai sensi e per gli effetti della norma regionale di cui al precedente punto 2), il documento denominato "Relazione tecnica";

Con ricorso proposto al T.A.R. Piemonte, assegnato alla Sezione I ed allibrato al n. 968/2012 R.G., e successivi motivi aggiunti, la Città di Settimo ha impugnato tutti gli atti ed i provvedimenti afferenti l'istituzione del Comune di Mappano, al fine di tutelare il proprio territorio in ordine alle opere di difesa idrogeologiche realizzate nonché a alla destinazione a parco delle aree per cui aveva effettuato ingenti investimenti nell'ambito del programma di riqualificazione PRUSST 2010 PLAN, comunemente denominate "tangenziale verde";

Con Ordinanza n. 164 del 19/04/2013 il T.A.R. Piemonte ha sospeso , l'efficacia degli atti istitutivi del Comune di Mappano; e con successiva Ordinanza n. 853 del 28/06/2013 ha sospeso il giudizio, rimettendo alla Corte Costituzionale la sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della L.R. n. 1/2013 in relazione agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione;

Con sentenza n. 171/2014 del 11/06/2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di incostituzionalità sollevate, ritenendo che l'operazione di scorporo all'esame integri una successione in universum jus, senza che derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rammentando la sussistenza della competenza della Corte dei Conti per la successiva fase di attuazione concreta dell'istituzione del Comune di Mappano, a perfetta garanzia dell'osservanza dell'indefettibile regola dell'invarianza della spesa;

La Regione Piemonte e la Città di Settimo Torinese fin dal mese di luglio 2014 hanno avviato tavoli concertativi, al fine di verificare se sussistessero i margini per garantire la Città di Settimo Torinese rispetto alle motivazioni – meglio dettagliate nel precedente punto 2), che avevano indotto quest'ultimo Ente alla presentazione del ricorso;

La Città Metropolitana ha inoltre provveduto a successive convocazioni dei Comuni, in data 20 gennaio 2016, 25 febbraio 2016, 22 marzo 2016, 19 maggio 2016, 16 settembre 2016 e 11 ottobre 2016, al fine di procedere all'aggiornamento dei contenuti della "Relazione tecnica", già approvata nel dicembre del 2014, anche mediante il supporto del consulente nominato dall'Unione dei Comuni Nord Est Torino Prof. Enrico Sorano;

In vista dell'udienza pubblica fissata dal T.A.R. Piemonte per il 15 giugno 2016, le Parti in data 9 maggio 2016 hanno domandato congiuntamente un differimento, stanti le serie interlocuzioni in corso onde poter consentire agli Enti di verificare la possibile definizione della controversia in sede amministrativa; il T.A.R. Piemonte ha quindi disposto ex officio la cancellazione della causa dal ruolo e, ad oggi, non risulta ancora fissata la data della nuova udienza;

A seguito dell'incontro tenuto presso la sede della Regione Piemonte in data 13 giugno 2016, la Regione Piemonte ha inviato alla Città di Settimo Torinese la nota prot. 720 BPE00 del 10 agosto 2016 a firma del Vice Presidente Aldo Reschigna, con la quale ha dichiarato formalmente la propria disponibilità ad addivenire ad una composizione delle problematiche conseguenti all'istituzione del Comune di Mappano oggetto del contenzioso avanti al T.A.R.;

E' volontà ed interesse comune delle Parti, in consueto spirito di leale collaborazione istituzionale, addivenire ad una definizione bonaria della controversia giudiziale sopra descritta.

Tenuto altresì conto:

Del protocollo di intesa del 13 aprile 2006 sottoscritto tra Regione Piemonte, Provincia di Torino e i Comuni di Torino, Borgaro Torinese e Settimo Torinese, con il quale gli Enti manifestavano l'interesse a definire un accordo con la società BOR.SET.TO Srl, al fine di acquisire le aree e gli immobili dalla medesima posseduti per la realizzazione del parco di Tangenziale verde, previsto dal PRUSST 2010 PLAN, interessante gran parte della superficie territoriale del Comune di Mappano;

Del successivo addendum del 20 maggio 2009 al precedente protocollo di intesa, sottoscritto dai medesimi Enti e dalla proprietà BOR.SET.TO Srl, con il quale si ribadivano i contenuti e gli impegni assunti reciprocamente in merito agli obiettivi stabiliti dal protocollo originario ed introducendo il concetto di perequazione territoriale, al fine di consentire agli Enti interessati l'acquisizione delle aree occorrenti alla formazione del parco di Tangenziale Verde e ai soggetti privati la realizzazione delle previsioni urbanistiche insediative localizzate in detti Comuni;

Del protocollo di intesa del dicembre 2010 sottoscritto dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, e dai Comuni di Torino, Borgaro Torinese, San Mauro Torinese e Settimo Torinese, per l'istituzione del Quadrante metropolitano Nord Est, allo scopo di pervenire alla definizione di un progetto di trasformazione territoriali condiviso, interessante, tra l'altro, le aree di cui ai succitati protocolli di intesa;

**Tutto quanto sopra premesso e tenuto conto,**

### **1.Obiettivo dell'intesa**

Le parti convengono sulla necessità di procedere alla definizione delle problematiche sollevate dalla Città di Settimo Torinese, oggetto del contenzioso avanti al T.A.R. Piemonte n. 968/2012 R.G., stabilendone con la presente scrittura le modalità di definizione nonché i reciproci impegni.

## **2.Impegni della Regione Piemonte**

la Regione Piemonte dà atto che il Piano paesaggistico regionale (PPR), nella tavola P4, Componenti paesaggistiche, ha riconosciuto l'area ad oggi del Comune di Settimo Torinese, trasferita al Comune di Mappano nell'ambito dell'istituzione del nuovo Ente, e ricadente all'interno del più generale parco metropolitano comunemente denominato e conosciuto come "tangenziale verde", previsto nel programma di riqualificazione per lo sviluppo sostenibile del territorio PRUSST 2010 PLAN, quale "area rurale di specifico interesse paesaggistico", sulla quale ad avvenuta approvazione del Piano paesaggistico saranno vigenti le previsioni di tutela contenute nell'articolo 32 delle norme di attuazione dello stesso Piano, concretizzate in indirizzi e direttive per la pianificazione territoriale e urbanistica. La Regione Piemonte, riconosce altresì, in merito alle situazioni urbanistiche in atto nel comune di Mappano, quanto già stabilito nell'addendum al protocollo di intesa sottoscritto nel 2009 tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Città di Settimo Torinese, Comune di Borgaro e società BOR.SET.TO.

La Regione Piemonte, nel riconoscere il ruolo strategico delle opere di difesa idrogeologiche realizzate dalla Città di Settimo Torinese anche nelle aree di futura cessione al Comune di Mappano, consistenti in particolare nella realizzazione dello sfioratore della Bealera nuova, bacino di accumulo delle portate idrauliche eccedenti, e nel manufatto di scarico per la conseguente canalizzazione di recapito delle acque presso il fiume Po - comunemente denominato SCOLMATORE OVEST - si impegna a favorire la stipula, tra la Città di Settimo Torinese ed il Comune di Mappano, di apposita convenzione che regolamenti quanto di pertinenza di queste opere, al fine di rendere concrete le garanzie assicurate dall'assetto idrogeologico alla Città di Settimo Torinese. La Regione ribadisce l'importanza dell'intervento ed assume il ruolo di stimolo nei confronti degli Enti interessati al fine di garantire la sicurezza del territorio sotto l'aspetto idrogeologico.

La Regione Piemonte si impegna all'emanazione di apposita circolare che chiarisca il funzionamento della strumentazione urbanistica vigente sui territori del Comune di Mappano, in attesa della redazione del nuovo Piano regolatore dello stesso Comune di Mappano, promuovendo nell'ambito della copianificazione l'attuazione del PPR in relazione all'ambito "Tangenziale verde". Quanto sopra anche al fine di consentire nell'immediato l'attuazione delle politiche di tutela e sviluppo del territorio già disciplinate sul territorio precedentemente facenti capo al comune di Settimo Torinese ed oggetto di cessione al Comune di Mappano.

La Regione Piemonte dà atto di quanto concordato con il Comune di Settimo Torinese per quanto riguarda il contributo alla realizzazione del Canale scolmatore ovest, fondamentale per la protezione del territorio a valle del corso della Balera. A tal fine si impegna ad erogare alla città di Settimo, entro il 31/10/2017, il contributo di € 1.242.078,86.

## **3. Impegni della Città di Settimo Torinese**

La Città di Settimo Torinese, in ragione degli impegni sovra assunti dalla Regione Piemonte, si impegna a depositare al T.A.R. per il Piemonte, entro il prossimo 31/1/2017, ogni atto funzionale a procedere a formale rinuncia, a spese compensate, del proprio ricorso n. 968/2012 R.G.

## **4. Attuazione del protocollo**

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo di Intesa, le Parti si impegnano ad istituire un tavolo tecnico per la verifica e gli aggiornamenti dei provvedimenti conseguenti.

A tal fine la Regione Piemonte individua quali Direzione interessate al presente Protocollo: la Direzione Affari istituzionali e Avvocatura, la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, la Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e logistica; la Città di Settimo Torinese individua per quanto di propria competenza quali componenti i Direttori del Settore Amministrativo e del Settore Territorio o loro delegati.

Il Presidente della Regione Piemonte

Il Sindaco della città di Settimo Torinese

.....

.....

*Torino, .....*